



IN SOSTITUZIONE
DI CANCELLI
PRECEDENTI
DEPOSITATO
DAL CANCELLIERE
h. 25-18

Emendamento modificativo dell'articolo 15 del PDL

L'articolo 15 del PDL è così modificato:

Articolo 15 (Norme transitorie)

1. ~~Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Decreto Delegato con cui verranno previsti termini, condizioni e modalità secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 3 dovranno trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure giudiziarie volte al recupero del credito che siano in corso alla data dell'entrata in vigore del emanando Decreto Delegato. Il Decreto Delegato individuerà altresì le rinunce o le concessioni a cui, a beneficio del debitore, sarà tenuto il creditore che richieda l'applicazione delle suddette disposizioni nell'ambito della procedura giudiziaria già pendente alla data dell'entrata in vigore del emanando Decreto Delegato.~~
2. **1. Per i contratti di finanziamento in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il patto marciano di cui all'articolo 2, può essere stipulato, nella forma dell'atto pubblico, in sede di modificazione delle condizioni contrattuali.**
3. ~~Anche nelle procedure esecutive e nelle procedure di *distractio* pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il creditore procedente può in ogni momento richiedere in via diretta l'assegnazione del bene al valore di stima, con effetti purgativi di ogni gravame o privilegio o iscrizione pregiudizievole inerente al bene stesso.~~ **2. Le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della presente legge si applicano anche alle procedure giudiziarie volte al recupero dei crediti pendenti all'entrata in vigore della presente legge.**
4. **3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a tutti gli atti di alienazione successivi all'entrata in vigore della presente legge, sebbene non ancora trascritti. Tali stesse disposizioni si applicano anche a tutela di ragioni di credito preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.**
5. **4. Le disposizioni processuali si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore con effetto sul loro prosieguo.**
5. ~~Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano esclusivamente con riferimento ai procedimenti esecutivi promossi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.~~ **Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie all'articolo 10 sono adottate con decreto delegato.**
6. Le disposizioni di cui all'articolo 12 trovano applicazione anche in relazione alle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.